



## CITTÀ DI PIOLTELLO

# REGOLAMENTO DELL' ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 71 DEL 28.9.1998)

### TITOLO I ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO COMUNALE

#### **Articolo 1 - ISTITUZIONE**

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini dell'articolo 50 dello Statuto Comunale di Pioltello.
2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni e la vita Amministrativa del Comune e i sostegni che l'amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.
3. L'albo Comunale è suddiviso nei seguenti ambiti. Culturale, sociale, sanitario, assistenziale e sportivo.
4. e' istituito lo sportello per le Associazioni, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pioltello, per la gestione dell'Albo Comunale e per la promozione dell'Associazionismo.

#### **Articolo 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le Associazioni liberamente costituite ed operanti sul territorio del Comune di Pioltello che: (a) non abbiano finalità di lucro; (b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana; (c) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'articolo 1; (d) operino sul territorio di Pioltello da almeno un anno.
2. Tenuto conto quanto previsto del D.L. 460/97 ONLUS, non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale la forma giuridica prescelta della Associazione, né la sua organizzazione interna.
3. Hanno diritto ad iscriversi all'Albo comunale – anche in parziale deroga al comma 1 – le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro della Regione Lombardia istituito con Legge Regionale n. 22 del 24 luglio 1993, le Cooperative Sociali, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica dell'ONLUS.
4. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

#### **Articolo 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata allo Sportello per le Associazioni su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio e richiedente: (a) la denominazione ufficiale dell'Associazione; (b) gli ambiti dell'Albo Comunale per cui si chiede l'iscrizione; (c) una breve relazione delle attività svolte nei precedenti dodici mesi; (d) le generalità del rappresentante dell'Associazione; (e) le generalità e la firma di almeno dieci associati di età non inferiore ai sedici anni e residenti a Pioltello, (f) l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire la comunicazione, (g) la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 2; (h) nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 2, gli estremi che consentano le verifiche del caso.
3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
4. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

#### **Articolo 4 – ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione è valutata dal dirigente dell'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico, il quale esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. Il Dirigente può richiedere l'integrazione della documentazione di cui all'art. 3, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il Dirigente si sia pronunciato, la domanda si ritiene accolta.
4. Se la domanda è accolta, l'associazione viene iscritta immediatamente all'albo comunale.
5. In caso di non accoglimento della domanda, l'ufficio ne comunica le motivazioni.

#### **Articolo 5 – AGGIORNAMENTO**

1. Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Sportello delle Associazioni ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le Associazioni iscritte all'Albo Comunale devono presentare per iscritto allo Sportello delle Associazioni, una relazione delle attività svolte dal mese di settembre dell'anno precedente al mese di agosto dell'anno corrente.
3. Tutte le comunicazioni scritte dalla Associazione alla Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal responsabile delle Associazioni.

#### **Articolo 6 – CANCELLAZIONE**

1. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico quando occorra uno dei seguenti casi: (a) l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'art. 2; (b) l'Associazione non presenti per due anni consecutivi la relazione annua

di cui all'art. 5; (c) l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di sostegno; (d) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.

3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

## TITOLO II FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

### **Articolo 7 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI**

1. Alle associazioni iscritte all'Albo Comunale appartengono i diritti di cui agli articoli 52, 53, 59 dello Statuto Comunale.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale indica una consultazione di cui all'articolo 54 dello Statuto Comunale, può invitare per iscritto o con un'altra forma idonea tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale nell'ambito pertinente al tema della consultazione.

### **Articolo 8 – AUDIZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale possono essere ascoltate su problemi specifici dalle componenti Commissioni Consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari.
2. Gli inviti di cui al comma 1 devono, per quanto possibile, coinvolgere tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale che abbiano nei propri fini statuari l'argomento audizioni.
3. Ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale può richiedere di essere ascoltata dalla competente Commissione Consiliare, presentando per iscritto al Presidente della Commissione, il quale comunicherà all'Associazione l'occasione più idonea per l'audizione.
4. Una copia della convocazione delle riunioni delle Commissioni consiliari è esposta presso lo sportello delle Associazioni.

### **Articolo 9 – CONSULTE PERMANENTI**

1. L'Amministrazione comunale può istituire Consulte Permanenti per il trattamento di argomenti di rilevante e continuo interesse o per rapportarsi stabilmente con Enti, gruppi di Associazioni e particolari categorie di Cittadini.
2. Ad ogni consulta permanente partecipano di diritto le Associazioni iscritte all'Albo comunale i cui fini statuari siano riconducibili agli scopi della Consulta; l'Associazione che intende avvalersi di tale diritto comunica per iscritto la propria intenzione all'organismo che gestisce la Consulta.
3. L'organizzazione e le attività delle Consulte Permanenti sono disciplinate da appositi regolamenti.

### **Articolo 10 – CONVENZIONE SU PROGETTI**

1. Nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra Amministrazione Comunale ed Associazioni iscritte all'Albo possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di: (a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni; (b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali o dipendenti dal Comune; (c) attività ed interventi innovativi e sperimentali.
2. Le convenzioni regolano: (a) la durata del rapporto di collaborazione; (b) il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione; (c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti; (d) le modalità di risoluzione del contratto.
3. Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

### **Articolo 11 – REQUISITI ED INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

1. I Regolamenti che disciplinano specifiche forma di partecipazione e di sostegno, possono richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2 solo se tali requisiti aggiuntivi derivano da obblighi di legge, ovvero se strettamente necessari alla realizzazione concreta delle attività disciplinate dai Regolamenti.
2. Per analoghi motivi, tali regolamenti possono chieder dalle Associazioni informazioni aggiuntive rispetto a quelli previsti dall'art. 4.

## TITOLO III FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

### **Articolo 12 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

1. In relazione al perseguimento dei propri fini statutari le Associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale le informazioni e i dati di cui l'Amministrazione sia in possesso che riguardino in generale le condizioni di vita delle città nel suo complesso (es.: andamento demografico, rilevamento dei prezzi, qualità dell'ambiente urbano e dei servizi, condizioni sociali)
2. Per l'Attuazione del diritto di cui al comma 1 e in generale per l'accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale si applicano le disposizioni dell'apposito Regolamento.

### **Articolo 13 – CONCESSIONE IN USO DI LOCALI ED IMPIANTI COMUNALI**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è condizione necessaria per la concessione in uso periodico di locali ed impianti di proprietà comunale.
2. La concessione è disciplinata da apposito Regolamento.

### **Articolo 14 – PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale puo' riservare gratuitamente spazi sui propri mezzi di informazione istituzionali alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, per la pubblicizzazione delle loro attività.

2. Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno a disposizione uno spazio di affissione pubblicitaria gratuita presso le sedi municipali.
3. Le Associazioni iscritte all'albo comunale possono accedere a condizioni di favore al circuito delle affissioni comunali.

#### **Articolo 15 – CONTRIBUTI FINANZIARI**

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione necessaria per la concessione di contributi finanziari alle associazioni.
2. La concessione è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

#### **Articolo 16 – LO SPORTELLO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Lo Sportello delle Associazioni aiuta le Associazioni iscritte all'Albo Comunale, o che intendono iscriversi, nella: (a) stesura dell'atto costitutivo e dello Statuto; (b) conoscenza della normativa nazionale, regionale e locale riguardante l'associazionismo; (c) identificazione dei referenti in Comune o in altri Enti pubblici cui le Associazioni possono rivolgersi per la risoluzione di problemi specifici.
2. Lo Sportello delle Associazioni è il punto di raccolta comunale delle informazioni sulle attività delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale.
3. Lo Sportello delle Associazioni fornisce alla cittadinanza ogni informazione utile alla conoscenza e alla adesione dei cittadini alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

#### **Articolo 17 – LA CONSULTA SPORTIVA**

1. Ai sensi e per i fini dell'art. 9 la esistente Consulta Sportiva si configura come una Consulta Permanente.
2. Le Associazioni aderenti alla esistente Consulta Sportiva sono iscritte di ufficio all'Albo Comunale, senza obbligo di presentare la domanda di cui all'art. 3. La Consulta Sportiva provvede ad inviare la documentazione relativa alle Associazioni che la compongono.
3. Lo Sportello delle Associazioni potrà richiedere a tali Associazioni le informazioni mancanti per il perfezionamento dell'iscrizione d'ufficio.
4. Copia della documentazione fornita annualmente dalle associazioni affiliate alla Consulta sportiva verrà trasmessa d'ufficio allo Sportello delle Associazioni per l'aggiornamento dell'Albo Comunale di cui all'art. 5.

#### **Articolo 18 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'amministrazione si attiverà per la realizzazione dello Sportello delle Associazioni ad iscriversi all'Albo Comunale.